



D.R. n. 883

OGGETTO: Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti – modifica art.6

IL RETTORE

- VISTA** la L. 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'art. 6;
- VISTA** la deliberazione n. 40 in data 21.03.2011 con la quale il Senato Accademico dell'Università ha approvato il "Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti", autorizzando il Rettore ad emanare il predetto Regolamento con Decreto Rettorale;
- VISTO** il D.R. n.456 del 18 Aprile 2011 con cui è stato emanato il "Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti";
- VISTA** la delibera n. 11 del 02.07.2013 con cui il Consiglio degli Studenti ha approvato la modifica dell'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento di Funzionamento del Consiglio degli Studenti, nel senso di seguito riportato:
- "Il C.d.S. deve eleggere una Giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.*
- La Giunta del C.d.S. è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da almeno un altro tra i Consiglieri eletti dal C.d.S. su proposta del Presidente."*, lasciando invariata la restante formulazione dell'articolo;
- VISTA** la deliberazione n.80 del 23 luglio 2013, con cui il Senato Accademico ha approvato la modifica dell'art. 6 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio degli Studenti nei termini indicati dal Consiglio degli Studenti con la succitata delibera del 2 luglio 2013, e ha dato mandato al Rettore di provvedere con proprio provvedimento alla modifica dell'art. 6 del Regolamento in parola;
- VISTO** lo Statuto d'Ateneo, in particolare l'articolo 50;

DECRETA

- ART. 1.** Modificare l'art.6, commi 1 e 2, del "Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti", emanato con D.R. n.456 del 18 Aprile 2011, nel nuovo testo approvato con deliberazione del Senato Accademico n. 80 del 23 luglio 2013 e di seguito riportato:
- "Il C.d.S. deve eleggere una Giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.*
- La Giunta del C.d.S. è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da almeno **un altro tra i Consiglieri eletti dal C.d.S. su proposta del Presidente.**"*
- Rimane invariata la restante formulazione dell'articolo.
- ART. 2.** Per quanto non modificato dal presente provvedimento, resta invariato il testo del "Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti"emanato con D.R. n.456 del 18 Aprile 2011.



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE LEGALE,
ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico.

Lecce, 5 agosto 2013

F.to IL RETTORE
(*Prof. Ing. Domenico Laforgia*)

Alla Raccolta

In comunicazione al S.A.

Al Consiglio degli Studenti

Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale

All'Ufficio Organi Collegiali

All'Ufficio Documentazione e Archivi

All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa



D.R. n. 456

OGGETTO: Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti

IL RETTORE

- VISTA** la L. 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'art. 6;
- VISTA** la deliberazione n. 40 in data 21.03.2011 con la quale il Senato Accademico dell'Università ha approvato il "Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti", autorizzando il Rettore ad emanare il predetto Regolamento con Decreto Rettorale;
- VISTO** il testo del Regolamento in epigrafe;
- TENUTO CONTO** che, a conclusione del procedimento amministrativo, si possa procedere all'emanazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti;
- VISTO** lo Statuto d'Ateneo, in particolare l'articolo 29;

DECRETA

ART. 1. Emanare il "Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti", nel testo di seguito riportato ed approvato con deliberazione del Senato Accademico n. 40 in data 21.03.2011:

Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del "Consiglio degli Studenti" - di seguito denominato anche "C.d.S." o "Consiglio" - dell'Università del Salento costituito ai sensi dello Statuto dell'Università del Salento.

Art. 2

Principi generali

Il Consiglio degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Università.

Il C.d.S. opera nell'interesse della studenti dell'Università secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Università del Salento e dalle leggi dello Stato.

Il C.d.S. è un Organo d'Ateneo autonomo nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto dell'Università del Salento e di quelli inderogabili fissati dalle leggi dello Stato.

Il C.d.S. opera come organo di impulso e di proposta nei confronti degli Organi di governo dell'Università nell'ambito delle competenze attribuite dallo Statuto dell'Università del Salento.



Il C.d.S. collabora con gli Organi di governo e con gli altri Organi d'Ateneo ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

Art. 3

Composizione del C.d.S.

Il Consiglio degli Studenti è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dai Consiglieri (eletti secondo modalità e nella consistenza numerica previste dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università del Salento) che insieme costituiscono il Consiglio.

Art. 4

Il Presidente del C.d.S.

Il Presidente è eletto nella seduta di insediamento del Consiglio a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto dai componenti del C.d.S. a maggioranza assoluta dei presenti. Ai fini dell'elezione del Presidente, il Consiglio deve essere costituito da almeno 3/4 dei suoi componenti. Se alla prima convocazione non si raggiunge il quorum suddetto, nella successiva convocazione il Consiglio è validamente costituito se interviene la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente:

- è titolare dei poteri relativi alla disciplina delle sedute e della discussione;
- può assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei consiglieri che, ripresi all'ordine durante le sedute, continuano ad interferire con l'attività del C.d.S.;
- può comunicare al Consiglio e agli altri organi d'Ateneo le variazioni intervenute nella composizione del C.d.S. e della Giunta;
- provvede ad inserire nell'o.d.g. eventuali punti proposti dai Consiglieri;
- può comunicare al Consiglio la nomina tra i Consiglieri di suoi delegati alla partecipazione a titolo consultivo delle riunioni delle commissioni degli Organi di governo dell'Università.

Art. 5

Il Vicepresidente del C.d.S.

Il Vicepresidente viene eletto dal C.d.S. su proposta del Presidente.

Sostituisce il Presidente temporaneamente nelle funzioni interne al Consiglio.

Art. 6

La Giunta del C.d.S.

Il C.d.S. può eleggere una Giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

La Giunta del C.d.S. è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da almeno 3 Consiglieri eletti dal C.d.S. su proposta del Presidente.

La Giunta è convocata dal Presidente.



La Giunta rimette in ogni caso le proprie decisioni ai Consiglio.

La Giunta opera:

- raccogliendo informazioni presso qualunque Organo d'Ateneo, acquisendone, se non espressamente vietato, i verbali;
- comparando le informazioni di cui dispone con gli obiettivi dell'indagine;
- delegando specifiche funzioni a persone esterne al C.d.S. o ad uno o più Consiglieri;
- preparando, ove necessario il materiale e la propria relazione da sottoporre alla delibera consigliare;
- convocando durante le proprie sedute, soggetti idonei a fornire chiarimenti in ordine alle questioni da trattare;
- contattando rappresentanti degli studenti di qualsiasi organo e di qualsiasi Ateneo;
- attraverso l'utilizzo di tutte le strutture e servizi di cui dispone il C.d.S.

I membri della Giunta possono essere sostituiti per gravi inadempienze ove deliberi in merito il C.d.S. ordinariamente costituito.

I verbali delle riunioni di giunta devono essere comunicati al Consiglio.

Art. 7

Il Consigliere degli Studenti

Il Consigliere degli Studenti - di seguito denominato "Consigliere" - entra in carica all'atto della proclamazione degli eletti in seguito alle elezioni per il rinnovo del C.d.S.

Il Consigliere rappresenta l'intera comunità studentesca, anche se eletto da una parte di essa.

Il Consigliere non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

La sostituzione del Consigliere dimissionario o decaduto è regolata nelle medesime modalità previste per tutti i componenti elettivi negli organi d'Ateneo dell'Università del Salento.

Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del C.d.S. e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fa parte.

Il Consigliere deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri.

Il Consigliere ha il diritto di richiedere di visionare i verbali delle riunioni della Giunta e del C.d.S., ha il diritto di ricevere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento della propria funzione.

Il Consigliere cessa dalla carica in tutti i casi di cessazione previsti per tutti i componenti elettivi negli organi d'Ateneo dell'Università del Salento.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, comunicate al Presidente o al C.d.S., sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 8

Decadenza del Consigliere

Nei confronti del Consigliere che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute dei lavori consiliari, si avvia il procedimento di decadenza.

La procedura di decadenza è attivata d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi Consigliere.



Il Presidente del Consiglio, accertata la decadenza del Consigliere, provvede a comunicarla al Consiglio.

Art. 9

Gruppi Consiliari

Il C.d.S. valorizza le realtà associative riconosciute ed i gruppi di rappresentanza studentesca. Sono istituiti a tal scopo i Gruppi Consiliari. Sono riconosciuti Gruppi Consiliari quelli composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista elettorale.

E' consentita la creazione di altri Gruppi Consiliari purché composti da almeno 3 Consiglieri. I Gruppi Consiliari possono eleggere al loro interno un capogruppo.

Art. 10

Commissioni del C.d.S.

Possono essere istituite commissioni composte da Consiglieri per svolgere funzioni ad esse delegate. All'interno della Commissione è nominato un coordinatore che ha il compito di relazionare al C.d.S. sui lavori del Consiglio.

La Commissione rimette in ogni caso le proprie decisioni al Consiglio.

Art. 11

Gruppi di lavoro

Possono essere istituiti Gruppi di lavoro composti da Consiglieri e/o da soggetti esterni al C.d.S., purché siano studenti regolarmente iscritti all'Università del Salento, per svolgere funzioni ad essi delegati. All'interno del Gruppo di lavoro è nominato un coordinatore tra i componenti interni al C.d.S. che ha il compito di relazionare al C.d.S. sui lavori del Gruppo di lavoro.

Il Gruppo di lavoro rimette in ogni caso le proprie decisioni al Consiglio.

Art. 12

Pianificazione delle sedute

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno sei volte nell'anno solare ed ogni qualvolta si ritenga necessario.

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta un motivo urgente lo imponga.



Art. 13

Convocazione e ordine del giorno

Il Presidente convoca il Consiglio e ne fissa l'ordine dei giorno, facendone pervenire comunicazione ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione per la seduta ordinaria e almeno 2 giorni prima della riunione per la seduta straordinaria.

Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno.

Argomenti che rivestono particolare carattere di urgenza possono essere inseriti in un o.d.g. integrativo, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta dello stesso Consiglio.

La richiesta di convocazione del Consiglio può essere avanzata, con espressa motivazione, da almeno 5 Consiglieri. Se tale richiesta è avanzata dalla metà più uno dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni.

L'inserimento di uno o più punti all'o.d.g. può essere proposto, con espressa motivazione, da ciascun componente del Consiglio e deve essere approvato all'unanimità. La proposta deve precedere la discussione dei punti all'o.d.g.

La prima convocazione del Consiglio degli Studenti è effettuata dal Magnifico Rettore che presiede il Consiglio fino all'elezione del Presidente.

Art. 14

Validità delle sedute

La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Nel computo del numero legale non si tiene conto degli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può comunque essere inferiore ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti il Consiglio.

Accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta, per non più di 30 minuti. Se alla ripresa il numero legale non è raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con i punti all'ordine dei giorno sui quali non è stato possibile deliberare.

Art. 15

Svolgimento dei lavori

Il Presidente, accertata la validità della seduta procedendo all'appello nominale dei componenti, la dichiara aperta.

Spettano al Presidente tutti i poteri relativi alla disciplina delle sedute e della discussione.

La discussione e le votazioni seguono l'ordine di iscrizione degli argomenti.

Con apposita votazione, su proposta del Presidente o di ciascun Consigliere, si può disporre l'inversione di uno o più argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio delibera a maggioranza relativa dei presenti, salvo che per i provvedimenti di natura finanziaria da deliberarsi a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità fra voti favorevoli e voti contrari prevale il voto del Presidente.



Il Consiglio non può deliberare su oggetti che non siano stati previamente inseriti all'o.d.g., salvo che non se ne ravvisi l'urgenza e comunque devono essere deliberati all'unanimità dei presenti.

La discussione si conclude con la votazione sulla proposta di delibera presentata alla fine del dibattito dal Presidente.

Ogni Consigliere può proporre proposte alternative alla proposta di delibera presentata dal Presidente.

Il Presidente chiarisce il significato del voto e proclama il risultato.

Le votazioni del C.d.S. avvengono a scrutinio palese per alzata di mano, salvo richiesta motivata di votazione segreta accolta all'unanimità.

Art.16

Interventi nella discussione

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Presidente può fissare un limite agli interventi dei Consiglieri.

Art. 17

Verbalizzazione delle sedute

Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla persona designata di volta in volta dal Presidente tra i Consiglieri.

Nel verbale viene sinteticamente riassunta la discussione, salva la facoltà di ciascun componente di chiedere espressamente che il proprio intervento venga riportato integralmente, in tal caso la relativa verbalizzazione deve essere approvata seduta stante.

Il Consiglio approva seduta stante la verbalizzazione dell'esito della votazione e del dispositivo della delibera adottata.

Il Presidente può richiedere che il verbale della seduta sia approvato seduta stante.

Art. 18

Utilizzazione dei fondi a disposizione del C.d.S.

Per ogni anno finanziario il Consiglio degli Studenti redige un documento di programmazione individuando obiettivi, attività e assegnazioni finanziarie da sottoporre all'approvazione del C.d.A. secondo le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

Il Consiglio propone modalità di utilizzo del fondo per l'organizzazione delle attività del Consiglio degli Studenti previsto dallo Statuto.

Il Consiglio può stabilire di volta in volta criteri di riparto dei fondi.

La Giunta può formulare una proposta al Consiglio di utilizzo dell'utilizzo dei fondi ad esso destinato.

Le richieste di finanziamento di specifici interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di



formazione dell'Ateneo devono pervenire all'attenzione del Consiglio nelle modalità fissate dal Statuto, dai regolamenti d'Ateneo e dal Consiglio medesimo.

Il Consiglio richiede ogni documento atto a dimostrare la destinazione dei fondi.

Art. 19

Logo del Consiglio degli Studenti

Il logo ufficiale del C.d.S. deve essere utilizzato in tutte le iniziative che abbiano ricevuto il patrocinio o il parere favorevole del Consiglio e solo quando il Consiglio ne autorizzi l'utilizzo.

Art. 20

Approvazione e modificazione del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato dal C.d.S.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A tale fine il Consiglio deve essere costituito da almeno 3/4 dei suoi componenti. Copia del Regolamento deve essere consegnata a ciascun componente del Consiglio.

Tale Regolamento è reso pubblico nelle modalità previste dall'Università.

Art. 21

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Università del Salento, ai regolamenti d'Ateneo ed alle leggi vigenti materia.

ART. 2. Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente Decreto di emanazione nell'Albo Ufficiale dell'Università e nel sito web d'Ateneo.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico.

Lecce, 18 aprile 2011

IL RETTORE

(Prof. Ing. Domenico Laforgia)

Alla Raccolta

In comunicazione al S.A.

Al Consiglio degli Studenti

Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale

All'Ufficio Organi Collegiali

All'Ufficio Documentazione e Archivi

All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa